

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Decreto aiuti – Indennità Una Tantum per i dipendenti

Il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, all'art. 31, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel **mese di luglio 2022**.

Per poter accedere alla suddetta misura è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza;
- b) l'aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall'INPS.

BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

Ai sensi del comma 1, art. 31 del DL n. 50/2022, beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro sono i lavoratori dipendenti

- non titolari di pensione, e non percettori di reddito di cittadinanza;
- che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbiano beneficiato dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota

contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

In relazione a ciò, si pone il dubbio della gestione dell'indennità una tantum con riferimento ai lavoratori

- a) cessati prima dell'erogazione, a luglio 2022, con retribuzione che soddisfa requisito della fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS, con riferimento ad almeno un mese del primo quadrimestre 2022
- b) assunti successivamente al mese di aprile 2022, per i quali il nuovo datore di lavoro non dispone di informazioni circa la fruizione del suddetto esonero in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022.
- c) ai doppi part-time.

per i quali si rende necessario un intervento chiarificatore da parte dell'INPS. Il decreto prevede inoltre, che l'indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 32, commi 1 e 18. Nello specifico, ciascun lavoratore interessato deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18).

CARATTERISTICHE DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

L'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. L'indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si tratta quindi di un importo che aumenta direttamente il netto, in busta paga, del lavoratore.

INDENNITÀ PAGATA DIRETTAMENTE DALL'INPS

L'art. 32 del Decreto dispone che l'INPS, dietro apposita domanda, eroghi l'indennità in esame

- 1) ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022. Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono
 - I) la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
 - II) non essere titolari di trattamenti pensionistici;
 - III) non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- 2) ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro
- 3) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ai lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, agli incaricati alle vendite a domicilio.

L'INPS provvederà, invece, ad erogare automaticamente l'indennità una tantum di 200 euro ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione

o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro, ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASpl e DISCOLL e disoccupazione agricola .

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore altro chiarimento.

Paolo Percalli